

straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.***Cumulabilità della prestazione straordinaria***

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13.

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14.***Scadenza***

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 15.***Norme finali***

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA'
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000, n. 157 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ha adottato il regolamento concernente il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione industriale e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo" istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 8 novembre 2000 ha costituito il Comitato Amministratore del Fondo che si è insediato presso l'Istituto il 5 dicembre 2000.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo "ordinario", uno "addizionale" ed uno "straordinario", sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

Nel rimandare all'appendice legislativa per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento, si fa presente che per l'anno 2000 non sono dovuti né il contributo straordinario né quello addizionale.

Invece, l'obbligo per il versamento del contributo ordinario, dovuto da tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende del credito cooperativo, per il finanziamento di programmi formativi di

riconversione o riqualificazione professionale, è sorto dal 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore del D. I. n. 157/2000).

Le disposizioni operative diramate dall'Istituto per consentire il versamento dei contributi hanno previsto la possibilità, per le aziende, di regolarizzare il periodo relativo all'anno 2000 entro il 16/02/2001.

Al 31/12/2000, i conti istituiti ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo non risultano aver avuto alcuna movimentazione, pertanto non si hanno elementi per redigere il progetto di bilancio consuntivo dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO



APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

L'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di regolamenti che, in via sperimentale, definissero misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. A tal proposito si è definita la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 27 novembre 1997 n. 477 (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*) ha definito i principi e i criteri affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", e ha riservato ai contratti collettivi nazionali l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione dei fondi.

Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto da FEDERCASSE con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo*", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("*esuberanti*") nell'ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito cooperativo.

In attuazione della previsione dell'art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 (*Regolamento relativo all'istituzione del*

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, del Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito cooperativo uno strumento di supporto che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" composto da:

- 1) cinque esperti designati da FEDERCASSE;
- 2) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo;
- 3) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- 4) un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione.

I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Alle riunioni del comitato amministratore del Fondo partecipa il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

Prestazioni (art. 5 del Regolamento n. 157/2000)

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello provinciale, regionale, interregionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- in via straordinaria:

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, di sospensione temporanea dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa come stabilito dall'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi così come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli stessi non spettano i trattamenti di famiglia né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L'art. 11 del Regolamento n. 157 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Finanziamento (art. 6 del Regolamento n. 157/2000)

Dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario*, dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con lo stesso criterio di ripartizione stabilito per lo 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, un *contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria erogata, in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

L'onere degli assegni straordinari è a totale carico delle aziende da cui dipendevano i lavoratori interessati all'esodo.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all'agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè l'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli

asegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 %).

Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è utile per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il regolamento del Fondo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per completare l'informazione, nelle pagine che seguono, si riporta il testo integrale del Regolamento istitutivo del Fondo.